



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 120 del 07.06.2018

COPIA

Oggetto: Modifica articolo 13 "Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice" del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	A
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'articolo 77, comma 1 del d.lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visto l'articolo 77, comma 3 del d.lgs 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

1. in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 20/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

2. in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visti gli articoli 77, co. 12 e 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Dato atto che con propria deliberazione n. 119 del 28/06/2016 è stato adottato il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Dato atto che in detto regolamento all'articolo 13, comma 2 si prevedeva *“La commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Ufficio centralizzato individuando i componenti e il Presidente secondo le disposizioni previste nel D.lgs n. 50/2016”*;

Dato atto che con propria deliberazione n. 19 del 31/01/2017:

- si è ritenuto di integrare e modificare la suddetta disciplina definendo, oltre alla competenza alla nomina della suddetta commissione, anche criteri generali per l'individuazione dei componenti le commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

1. nelle procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia di cui al citato articolo 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del citato decreto;

2. nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

- si è ravvisata l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

Ritenuto che le nuove disposizioni del codice chiariscano che:

a) in caso di procedura di gara con il criterio del minor prezzo, il Rup, un seggio di gara istituito ad hoc, segua tutte le fasi della procedura, ovvero la verifica della

documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica;

b) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, oppure da un seggio di gara, se presente nell'organico della stazione appaltante, oppure da un apposito ufficio/servizio a già deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Con propria deliberazione n. 50 del 23/03/2017 le disposizioni del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni sono state adeguate alle considerazioni sopra esposte;

Dato atto che il rispetto del principio di rotazione nella nomina delle commissioni giudicatrici, la presenza di un numero limitatissimo di Responsabili di Settore che possono ricoprire l'incarico di Presidente in possesso tra l'altro di competenze specifiche rende impossibile gestire le gare d'appalto indette con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, in attesa che la normativa nazionale sia operativa, di modificare il proprio regolamento di organizzazione all'art. 13 c.5 punto a *“Nelle procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016, fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di all'articolo 75 del citato decreto, e nelle procedure di affidamento di contratti di appalto inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, i componenti sono selezionati, nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti più professionalità aventi le competenze indicate nel comma 5 del presente articolo, tra il personale dell'ente e in particolare:*

a) il presidente tra il personale incaricato di posizione organizzativa o in alternativa tra il personale appartenente alla categoria giuridica D1 e D3;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Dato atto che la presente delibera non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente pertanto non si acquisisce il parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

L'integrazione e la modifica dell'articolo 13 del regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni come di seguito riportato:

Articolo 13

Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato.
3. La commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Ufficio centralizzato.

4. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016, fino all'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 75 del citato decreto, e nelle procedure di affidamento di contratti di appalto inferiore alla soglia di cui al citato articolo 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, i componenti sono selezionati, nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti più professionalità aventi le competenze indicate nel comma 5 del presente articolo, tra il personale dell'ente e in particolare:

a) il presidente tra il personale incaricato di posizione organizzativa o in alternativa tra il personale appartenente alla categoria giuridica D1 e D3;

b) i commissari diversi dal presidente tra il personale appartenente alla categoria giuridica D1 e D3.

Il Segretario della commissione tra il personale di categoria C appartenente all'organico dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;

6. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e almeno uno deve possedere competenze amministrative con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara.
7. I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta salvo le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza e/o interpretazioni rilasciate dagli organi a ciò deputati.
8. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'insussistenza delle suddette clausole.
9. La commissione deve essere nominata in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/06/2018

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/06/2018 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/06/2018** al **27/06/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/06/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/06/2018

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.06.2018